



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 144 del 04/08/2021

**Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008 numero 12 ? Inclusione del Comune di Alfano (SA) nella
Comunità Montana Bussento ? Lambro e Mingardo**

Firmato da: Tommaso Pellegrino



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "Italia Viva"
Il Presidente*

Oggetto: **PROPOSTA DI LEGGE** "modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008 numero 12 - Inclusione del Comune di Alfano (SA) nella Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo"

**ad iniziativa del Consigliere regionale
ON. TOMMASO PELLEGRINO**

ARTICOLO 1

(modifiche alla Legge regionale n. 12 del 30 settembre 2008)

- L'art. 3 della Legge regionale n. 12 del 30 settembre 2008, sottonumero 19), sul "nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane", rubricato "*Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane*" è sostituito dal seguente:
- **19) Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo: *Alfano (SA)***, Casaletto Spartano (SA), Caselle in Pittari (SA), Celle di Bulgheria (SA), Cuccaro Vetere (SA), Futani (SA), Laurito (SA), Montano Antilia (SA), Morigerati (SA), Roccagloriosa (SA), Rofrano (SA), San Mauro la Bruca (SA), Torraca (SA), Torre Orsaia (SA), Tortorella (SA);

ARTICOLO 2

(entrata in vigore)

- La presente Legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Campania

Relazione illustrativa:

Le Comunità Montane sono enti costituiti da raggruppamenti di piccoli comuni montani limitrofi che svolgono funzioni di indirizzo globale per il soddisfacimento degli interessi generali della popolazione residente nelle aree montane. La materia delle Comunità Montane è disciplinata da:

- **Legge n.97 del 31 gennaio 1994**, normativa quadro che, tra l'altro, istituisce il Fondo per la Montagna e demanda alle Regioni l'istituzione di un Fondo Regionale e la disciplina dei criteri di riparto tra le Comunità montane;
- **Artt. 27 e 28 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000**, "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- **Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992** che regola la materia dei trasferimenti erariali e, all'articolo 41, distribuisce il Fondo Ordinario per gli Investimenti alle Regioni affinché provvedano al successivo riparto tra le Comunità Montane, sulla base della popolazione residente in territorio montano e della superficie dei territori classificati come montani.
- **Legge Regionale n. 6 del 15 aprile 1998**, con la quale la Regione Campania costituì ventisette comunità montane che, complessivamente, raggruppavano 364 Comuni con una popolazione montana di 670.501 unità.
- Infine, con la **Legge Regionale n. 12 del 30 settembre 2008**, la Regione Campania, a seguito di riordino ed in modifica della L.R. 6 del 1998, ha individuato le attuali 20 comunità montane. Tra di esse, all'art. 3, sottenumerazione 19, è indicata quella del Bussento – Lambro e Mingardo che, tuttavia, non annovera più tra gli enti partecipanti il Comune di Alfano (SA).

La proposta di modifica alla Legge regionale in commento si fonda su una puntuale interpretazione dell'art. 27 comma 5 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) che testualmente recita: *"...la Legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità"*.

A ciò si aggiunga che, nel corso dei lavori preparatori alla Legge regionale sul nuovo Ordinamento delle Comunità Montane, con deliberazione n. 880 del 16 maggio 2008 - Area Generale di Coordinamento n. 1 - Gabinetto Presidente Giunta regionale - recante l'approvazione del disegno di Legge avente ad oggetto il *"nuovo Ordinamento e disciplina delle Comunità Montane"* si specificava che, sebbene l'efficienza dell'agire amministrativo delle comunità montane campane poteva conseguirsi attraverso una riconfigurazione degli ambiti territoriali con esclusione di quei comuni classificati *non montani*, andavano in ogni caso fatti salvi quei comuni non classificati come *montani* ma che risultavano completamente interclusi in una o tra due comunità montane.

Nella fattispecie, il Comune di Alfano, con popolazione pari a 1000 (mille) abitanti presenta caratteristiche oreografiche, territoriali e socio economiche identiche a quelle dei Comuni rientranti nella Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo ed in particolare con i Comuni confinanti di Roccagloriosa, Laurito e Rofrano. Peraltro, il Comune di Alfano rientra nella definizione delle zone montane di cui all'art. 32 comma 2 del Reg. C.E. 1305/2013 in quanto il territorio *"è caratterizzato da una notevole limitazione della possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione dovuti:b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti"*.

Ed ancora, il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (2014/2020) nell'allegato 1, rubricato "classificazione delle aree rurali della

campania (PSR 2014/2020), ha inserito il Comune di Alfano nell'elenco dei Comuni Montani (TM art. 18 Reg. Ce 1257/1999).

Infine, ma non da ultimo, si consideri che il Comune di Alfano, con popolazione pari ai 1000 (mille) abitanti, risulta geograficamente intercluso tra 2 Comunità montane individuate dalla Legge regionale 12 del 2008 ("Bussento - Lambro e Mingardo" e "Gelbison e Cervati").

Risulta, pertanto, davvero evidente, a soddisfacimento del requisito richiesto dalla norma, l'inclusione del Comune di Alfano (SA) nel sistema geografico e socioeconomico afferente alla Comunità montana del Bussento - Lambro e Mingardo, così come di recente ribadito con atti deliberativi di indirizzo adottati all'unanimità dal Consiglio Comunale dall'Ente medesimo e dal Consiglio Generale della Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo, trasmessi al sottoscritto e che ai fini istruttori si allegano alla presente Proposta di Legge.

Relazione tecnico finanziaria

La presente proposta di legge, modificativa dell'art. 3 sottonumero 19 della Legge regionale 12/2008 si inserisce nel quadro delle competenze regionali in tema di riconfigurazione degli ambiti territoriali delle comunità montane. Non comporta significativo impatto finanziario ed è attuabile con risorse finanziarie già disponibili dalla legislazione vigente.

On. Tommaso PELLEGRINO

Consigliere Regionale